

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso o parziale versamento nei termini è possibile provvedere al corretto adempimento tributario mediante lo strumento del cosiddetto “Ravvedimento Operoso”, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sempre che l’ente non abbia avviato l’attività di controllo.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto, possono dunque usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:

- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo **0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo**;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **1,5% dell’imposta dovuta**;
- dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **1,67% dell’imposta dovuta**;
- dopo 90 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **3,75% dell’imposta dovuta**;
- oltre l’anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **4,29% dell’imposta dovuta**;
- oltre i 2 anni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al **5,00% dell’imposta dovuta**;

Gli interessi da applicare sono gli **interessi legali**:

- **0,50%** dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
- **0,20%** dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- **0,10%** dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- **0,30%** dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- **0,80%** dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- **0,05%** dal 01/01/2020;
- **0,01%** dal 01/01/2021;
- **1,25%** dal 01/01/2022;

Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Si evidenzia che la somma che si va a versare con **P24** deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all’imposta dovuta, la sanzione e gli interessi. Deve essere infine barrata l’apposita casella “RAVV.”